



IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Sezione Nona Civile

nella causa 10360/2024 promossa da:

nato in Costa D'Avorio in data /2005

rappresentato e difeso dall'avv. Elena Garelli

ricorrente

CONTRO

Ministero dell'Interno – Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale in Torino

resistente

con l'intervento del Pubblico Ministero

Il Collegio, nella seguente composizione:

Alessandra Aragno	Presidente
Monica Mastrandrea	Giudice
Fabrizio Alessandria	Giudice Rel. Est.

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Ai sensi degli artt. **35 e 35 bis d.lgs. 25/2008** (*“Attuazione della Direttiva 2005/85/Ce recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”*) come modificato/introdotto dal **D.L. 13/2017** convertito in **L. 46/2017**;

Avente ad oggetto: impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della protezione internazionale in Torino

PREMESSE IN FATTO

Con ricorso tempestivamente depositato, il sig. ha proposto impugnazione avverso il provvedimento in epigrafe indicato, chiedendo al Tribunale di riconoscere in suo favore in

via principale lo *status* di rifugiato e, in subordine, il rilascio di permesso di soggiorno per protezione umanitaria/protezione speciale.

La Commissione Territoriale si è costituita in giudizio mediante proprio funzionario e ha inoltrato in via telematica gli atti della procedura amministrativa.

Il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto del ricorso.

Il Collegio ha fissato udienza davanti al giudice delegato al 21.4.2026 e, all'esito, disponendo di elementi sufficienti per la definizione del procedimento, il fascicolo è stato rimesso al Collegio per la decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Presentata domanda per il riconoscimento della protezione internazionale, in sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale, come da verbale del 22.4.2024 in atti, il richiedente ha dichiarato di essere nato e cresciuto a (Costa D'Avorio) e di essersi trasferito, nel 2017, a Man; di essere di etnia *bambara* e di religione musulmana; di aver studiato per cinque anni e di non aver lavorato; di essere orfano di entrambi i genitori; di essere figlio unico e di non avere più alcun contatto in Costa D'Avorio.

Il richiedente, durante l'audizione dinanzi alla Commissione Territoriale, ha dichiarato di aver lasciato la Costa D'Avorio per sfuggire alle minacce di morte del fratellastro del padre. Al riguardo, il richiedente ha dichiarato che i fratelli del padre, seguaci della religione *voodoo*, facevano pressione affinché anche la sua famiglia, che seguiva l'Islam, si convertisse. Dopo la morte del padre, questi parenti erano anche interessati a sottrarre al richiedente i beni che aveva ricevuto in eredità dal padre. Il richiedente, grazie all'aiuto di uno zio paterno, riusciva a fuggire dai parenti, e i due si trasferivano nella città di Man. Il fratellastro del padre, sapendo che lo zio del richiedente trafficava armi, li denunciava alle autorità; il richiedente e lo zio decidevano dunque di andare in Mali, dove già si trovava la madre del ricorrente, che nel frattempo si era risposata. Lo zio non riusciva a superare il confine e veniva arrestato, mentre il richiedente raggiungeva la madre in Mali. La madre, nel 2022, moriva e il richiedente decideva di lasciare il Paese; nell'agosto 2023, raggiungeva l'Italia. In caso di rientro in Costa D'Avorio, il richiedente ha dichiarato: "*se torno mi uccidono*" (cfr. pag. 10 verbale audizione).

2. Con provvedimento del 9.5.2024 la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Torino ha rigettato la relativa domanda in quanto non ha ritenuto credibili gli elementi relativi ai motivi posti a fondamento dell'espatrio.

3. Avverso la suddetta decisione il ricorrente ha proposto impugnazione avanti a questo Tribunale.

La difesa, nel ricorso, ha ripercorso la vicenda narrata dal richiedente in sede di audizione davanti alla Commissione Territoriale, lamentando: che l'organo amministrativo, ai fini della valutazione di credibilità del richiedente, non ha approfondito le violenze fisiche e psicologiche ad opera della famiglia della seconda moglie del nonno; il contesto personale del richiedente, soggetto minore al momento della partenza dalla Costa D'Avorio.

4. Il Collegio ha ritenuto necessaria la rinnovazione dell'audizione personale del richiedente, non disponendo di elementi sufficienti per la definizione del presente giudizio.

All'udienza del 21.4.2026 il richiedente, assistito da un interprete di lingua francese, ha dichiarato testualmente:

“Sono nato in data 1.1.2005 in Costa d'Avorio. Sono arrivato in Italia nell'agosto 2023. Vivo tuttora in un CAS di Cuorgnè, sono sempre stati lì. Lavoro come giardiniere per una cooperativa. Sono due anni che faccio questo lavoro, guadagno circa 600 euro al mese. In Costa d'Avorio sono andato poco a scuola, ho frequentato solo due anni, poi ho dovuto smettere perché non mi pagavano più gli studi.

D. Com'era composta la tua famiglia in Costa d'Avorio?

R. Premetto di non essere in grado di riferire le date con precisione, faccio confusione con i numeri. Posso dire che mio padre è morto quando ero piccolino, avrò avuto sei anni. Ho continuato a vivere presso la casa paterna insieme a mia madre e la mia famiglia paterna, nonno, zio, altre mogli di mio padre. Per qualche anno mia madre ha continuato a vivere con noi, poi, quando avevo circa 12 anni ha lasciato la casa. Io ho continuato a vivere con la famiglia di mio padre. Mia madre è morta in Mali nel 2022. Quando è morta io ero con lei, è stata aggredita da sconosciuti e mi è morta tra le braccia.

D. Riferiscimi cosa hai fatto quando hai smesso di andare a scuola.

R. Quando ho smesso di andare a scuola ero costretto a restare a casa, facevo tutte le faccende domestiche. Cucinavo e tenevo in ordine la casa per cinque bambini e per quattro adulti, cioè mio nonno, le sue due mogli e mio zio. Sono pieno di cicatrici perché mi picchiavano molto spesso. Erano soprattutto le due mogli di mio nonno a picchiarmi. Mi picchiavano con tutto ciò che trovavano in casa, bastoni, pentole, di tutto.

D. Come hai fatto a scappare da questa situazione?

R. È stato mio zio ad aiutarmi a fuggire nel 2022. Lo ha fatto perché voleva la casa: essendo la casa di mio padre, io ero l'unico erede legittimo. Andandomene via, la casa resterà a lui. È grazie a mio zio che sono riuscito a raggiungere mia madre, che era già in Mali. Mia madre in Mali lavorava come venditrice ambulante. Aveva un altro marito e anche dei figli col nuovo marito. Il nuovo marito non sapeva della mia esistenza.

Mia madre ed io abbiamo deciso di partire per l'Europa, senza i miei fratellastri. Preciso che il nuovo marito di mia madre non voleva che io vivessi con loro, si è molto arrabbiato, ed è per questo che mia madre si è allontanata con me. Durante il viaggio, come dicevo, mia madre è stata aggredita e uccisa.

D. Avv. De Giuli: mi puoi precisare quanto già riferito in ordine alla religione praticata dai tuoi familiari?

R. *Mio padre da adulto si era convertito all'Islam, mentre gli altri suoi familiari erano tutti animisti. Io volevo seguire la religione di mio padre, anche mia madre era mussulmana, ed è per questo che mia madre ed io siamo sempre stati maltrattati in quella famiglia. Tengo a precisare che i due anni di scuola che ho frequentato erano di scuola coranica.*

D. In Italia come professi la tua religione?

R. *Continuo a essere mussulmano, prego a casa e frequento la moschea di Cuornè.*”

5. Alla luce di quanto sopra, e in particolare a seguito delle dichiarazioni rese dal richiedente innanzi al Tribunale nel corso dell'audizione del 21.4.2026, ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato debba essere riformato.

Il racconto reso dal richiedente in sede giudiziale circa le privazioni, vessazioni subite, dopo la morte del padre e l'allontanamento della madre, dalla famiglia del padre si presenta dettagliato e circostanziato. Il ricorrente, pur ammettendo di non essere in grado di riferire con precisione le date, facendo fatica con i numeri (circostanza comprensibile per persona semianalfabeta), ha saputo descrivere in maniera coerente i maltrattamenti subiti, in particolare dalle mogli del nonno, le quali, oltre a picchiarlo, lo costringevano a non studiare e a rimanere a casa a svolgere le faccende domestiche (cfr. verbale udienza 21.4.2026).

Ne consegue che il racconto deve dunque essere considerato veritiero in applicazione della regola di giudizio di cui all'art. 3 co. 5 d.lgs. n. 251/07

Né può inficiare tale conclusione la contraddizione riscontrata in ordine alle modalità della morte della madre, avendo egli dichiarato dinanzi la CT che la madre era morta a seguito di una malattia (cfr. pag. 8 verbale audizione), mentre dinanzi al Tribunale ha dichiarato che la madre era morta a seguito di un'aggressione. Si ritiene che tale contraddizione non comprometta l'attendibilità complessiva del racconto, in quanto essa non incide sul nucleo essenziale della vicenda persecutoria, risultando il racconto – nel suo complesso – plausibile e coerente con le COI sul punto consultate.

6. Il Collegio, quindi, seppure la vicenda narrata attenga ad una situazione di esperienze passate e ormai concluse, ragionevolmente e auspicabilmente non ripetibili, l'entità e la frequenza degli abusi, dei maltrattamenti e delle vessazioni subiti durante l'infanzia hanno un impatto molto forte e perdurante sul vissuto presente del richiedente, a livello di sviluppo psicofisico ed emotivo e fanno sì che il richiedente sia meritevole del riconoscimento dello status di rifugiato per motivi imperativi (*compelling reasons*), come previsto dalle linee guida UNHCR.

Come riportato nella Guida pratica dell'EASO sui requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale, richiamando la normativa europea di riferimento, “*per poter essere considerato quale persecuzione ai sensi della DQ [Direttiva Qualifiche], un determinato atto*

deve essere a) sufficientemente grave: per sua natura o frequenza, da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali, in particolare dei diritti inderogabili a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della CEDU; oppure b) la somma di diverse misure, tra cui violazioni dei diritti umani, il cui impatto sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di cui al punto precedente”.

Per poter valutare se il livello di persecuzione sia stato raggiunto, occorre prendere in considerazione diversi elementi, quali la natura dell'atto o degli atti, il carattere ricorrente dello stesso o degli stessi, nonché le conseguenze della somma di diverse misure¹. Ciò che costituisce fondato timore di persecuzione dipende inoltre dalle particolari circostanze di ciascun caso individuale².

Secondo quanto riportato da UNHCR nelle linee guida n. 8, inoltre, *“nel determinare il carattere persecutorio di un atto inflitto contro un minore, è essenziale analizzare gli standard della CRC [Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza] e altri importanti strumenti internazionali sui diritti umani applicabili ai minori. Costoro godono infatti di una serie di diritti enunciati nella CRC che riconoscono la loro giovane età e la situazione di dipendenza e sono fondamentali alla loro protezione, al loro sviluppo e alla loro sopravvivenza”*³.

Secondo quanto riportato nelle sopracitate Linee Guida UNHCR sui minori, *“se, da un lato, i minori possono subire danni simili o identici agli adulti, dall'altro possono viverli in modo diverso. Azioni o minacce che potrebbero non raggiungere il livello persecutorio nel caso di un adulto potrebbero invece raggiungerlo nel caso di un minore per il semplice fatto che si tratta di un minore. [...] Ricordi di eventi traumatici possono permanere in loro esponendoli ad un maggiore rischio di danni futuri”*⁴.

Le linee guida UNHCR riportano altresì esempi di persecuzioni nei confronti dei minori, quali la violenza domestica contro gli stessi. In particolare, sottolineando come *“la violenza domestica può avere un impatto particolarmente significativo sui minori perché spesso non hanno mezzi di sostentamento alternativi. [...] In alcuni casi, la violenza mentale può essere dannosa per la vittima quanto un danno fisico e potrebbe diventare persecutoria. **Tale violenza può includere gravi forme di umiliazione, molestie, abusi, gli effetti dell'isolamento e di altre pratiche che causano o provocano danni psicologici.** La violenza domestica può altresì rientrare nell'ambito della tortura e di altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti. Affinché essa costituisca persecuzione, è*

¹ EASO, Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale, aprile 2018, [Guida pratica dell'EASO: requisiti per poter beneficiare della protezione internazionale](#).

² UNHCR, Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato, 1979, riedito 1992, paragrafo 5, [Manuale-procedure-e-criteri-determinazione-status-rifugiato-compresso.pdf](#).

³ UNHCR, LINEE GUIDA SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE Richieste di asilo di minori ai sensi degli Articoli 1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati, para. 13, [Microsoft Word - Pos Child IT 2009.doc](#).

⁴ UNHCR, LINEE GUIDA SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE Richieste di asilo di minori ai sensi degli Articoli 1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati, para. 15 e 16, [Microsoft Word - Pos Child IT 2009.doc](#).

necessario il raggiungimento di un livello minimo di gravità; nel valutare la gravità del danno vanno presi in considerazione una serie di fattori quali la frequenza, gli schemi, la durata e l'impatto sul minore, l'età del minore e la sua dipendenza dall'autore della violenza, nonché gli effetti a lungo termine sul suo sviluppo psico-fisico e sul suo benessere”⁵. In aggiunta, “i minori privi di cure e sostegno parentali, gli orfani, i minori abbandonati o rifiutati dai genitori e in fuga da una violenza domestica potrebbero essere particolarmente esposti a tali forme di discriminazione. Se è vero che non tutti gli atti discriminatori che portano alla privazione di diritti economici, sociali e culturali equivalgono necessariamente a persecuzione, è comunque importante valutare le conseguenze di tali atti per ogni minore in questione, nel presente e in futuro”⁶.

Per poter riconoscere questa particolare fattispecie, denominata per “*motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni*”⁷, occorre, pertanto, verificare se l'impatto degli atti posti in essere sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di una violazione di diritti umani fondamentali. Tale verifica – necessaria – può derivare da certificazioni e relazioni psicologiche che attestino la presenza di traumi passati che dispieghino effetti, altresì, nel presente del richiedente.

Occorre pertanto evidenziare come l'elemento chiave della persecuzione sia il grave effetto di un atto sui diritti fondamentali di una persona e, qualora l'impatto degli atti posti in essere sia sufficientemente grave da esercitare sulla persona un effetto analogo a quello di una violazione di diritti umani fondamentali, tali condotte, nel loro effetto combinato ed alla luce delle circostanze personali, sono idonee a costituire una persecuzione.⁸ Anche le violazioni dei diritti economici e sociali sanciti nei trattati sui diritti umani possono ammontare a persecuzione a condizione che le misure in questione siano sufficientemente gravi, anche considerate in forma cumulativa.⁹

Nel caso di specie, la minore età del richiedente all'epoca dei fatti - orfano di padre dall'età di sei anni e abbandonato dalla madre all'età di dodici anni - nonché la gravità e frequenza degli

⁵ UNHCR, LINEE GUIDA SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE Richieste di asilo di minori ai sensi degli Articoli 1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati, para. 32 e 33, [Microsoft Word - Pos Child IT 2009.doc](#).

⁶ UNHCR, LINEE GUIDA SULLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE Richieste di asilo di minori ai sensi degli Articoli 1(A) 2 e 1(F) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativo allo status dei rifugiati, para. 36, [Microsoft Word - Pos Child IT 2009.doc](#).

⁷ UNHCR, GUIDELINES ON INTERNATIONAL PROTECTION: Cessation of Refugee Status under Article 1C (5) and (6) of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (the “Ceased Circumstances” Clauses), para. 20, [Guidelines on International Protection No. 3: Cessation of Refugee Status under Article 1C\(5\) and \(6\) of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees \(the "Ceased Circumstances" Clauses\) \(HCR/GIP/03/03\) | UNHCR](#).

⁸ “L'interpretazione delle disposizioni della direttiva [QD 2004/83/CE ora 2011/95/UE] deve essere operata anche nel rispetto dei diritti riconosciuti dalla Carta [dei diritti fondamentali dell'Unione europea]”, CGUE, sentenza del 5 settembre 2012, Grande Sezione, cause riunite C-71/11 e C-99/11, Bundesrepublik Deutschland c. Y e Z, EU:C:2012:518, punto 48, <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=126364&doclang=IT>.

⁹ European Asylum Support Office (EASO): Un'analisi giuridica - Condizioni per il riconoscimento della protezione internazionale (direttiva 2011/95/UE), 2018: https://easo.europa.eu/sites/default/files/qip-ja_it.pdf.

atti a cui è stato esposto in passato, secondo questo Collegio, assurgono ad una gravità tale da essere meritevoli di tutela nella forma della protezione internazionale.

Infatti, _____ ha raccontato che, una volta rimasto da solo, subiva per anni maltrattamenti da parte delle mogli del nonno, le quali, oltre alle vessazioni sopra richiamate, gli causavano diverse cicatrici a causa delle ripetute aggressioni (cfr. verbale udienza 21.4.2026).

Dunque, nel caso in esame, emerge chiaramente la sussistenza di un nesso causale tra gli atti di persecuzione, nella specie di cui all'art. 7, comma 1, lett. f), ed uno dei cinque motivi della Convenzione di cui all'art. 8 del D.Lgs. 251/2007, in quanto gli atti di persecuzione risultano essere stati motivati dall'appartenenza del ricorrente a un particolare gruppo sociale, vale a dire quello dei bambini orfani, sottoposti a vessazioni e violenza domestica per la sola ragione di essere stati abbandonati dai genitori.

In particolare, l'art. 8 lett. d) del D.lgs. 251/2007 definisce il 'particolare gruppo sociale' come *“quello costituito da membri che condividono una caratteristica innata o una storia comune, che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, ovvero quello che possiede un'identità distinta nel Paese di origine, perché' vi è percepito come diverso dalla società circostante”*.

Come noto, la persecuzione può essere attuata anche da individui non statali, nel caso di specie i familiari, se le azioni persecutorie sono *“consapevolmente tollerate dalle autorità o se le autorità si rifiutano o si dimostrano non in grado di offrire un'efficace protezione”*.¹⁰

Sul punto, la legge ivoriana vieta il traffico di bambini e le peggiori forme di lavoro minorile. Il Dipartimento per la lotta al lavoro minorile all'interno del Ministero dell'occupazione e della protezione sociale, insieme ai due comitati anti-tratta, ha guidato gli sforzi di contrasto. Il piano d'azione nazionale del governo richiede sforzi per migliorare l'accesso all'istruzione e all'assistenza sanitaria per i bambini e le attività generatrici di reddito per le loro famiglie, nonché sondaggi a livello nazionale, campagne di sensibilizzazione e altri progetti con le ONG locali per evidenziare i pericoli associati al lavoro minorile¹¹.

¹⁰ UNHCR, Manuale sulle procedure e sui criteri per la determinazione dello status di rifugiato, 1979, riedito 1992, paragrafo 65, <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2020/07/Manuale-procedure-e-criteri-determinazione-status-rifugiato-compresso.pdf>.

¹¹ USDOS – US Department of State: 2020 Country Reports on Human Rights Practices: Côte d'Ivoire, 30 March 2021
<https://www.ecoi.net/en/document/2048151.html>

Tuttavia, la mancata efficace implementazione di tale normativa, unita alla difficoltà di accesso ai meccanismi di protezione ed assistenza alle vittime da parte del governo¹², fa sì che la Costa d'Avorio non appaia idonea a garantire protezione ai minori vittime di violenza, i quali rischiano di subire forme di punizione, emarginazione, ritorsione, lavori forzati.

Tali situazioni, considerate in maniera cumulativa, integrano la definizione di persecuzione, in considerazione delle persecuzioni già subite in passato dal richiedente.

Quanto all'attualità del timore, sebbene il richiedente sia attualmente maggiorenne e sia riuscito ad allontanarsi dal contesto maltrattante anche durante l'ultimo periodo prima di espatriare, la gravità della passata persecuzione risulta dispiegare effetti ancora sul presente, tali da costituire la fattispecie prevista dalle Linee Guida UNHCR, in riferimento ai casi di *“motivi imperativi derivanti da precedenti persecuzioni”*, tali da giustificare il rifiuto della richiedente di avvalersi della protezione del Paese di cui ha la cittadinanza.¹³

In conclusione, accertata la credibilità del racconto del richiedente, sulla base di quanto poc'anzi esposto e argomentato, ritiene il Collegio che sussistano, nel caso di specie, i presupposti per il riconoscimento al richiedente dello *status* di rifugiato ai sensi degli artt. 2 lett. e), 7 e 8 D.Lgs. 251/2007, ravvisandosi, alla luce dei fatti narrati e delle fonti citate, un rischio di persecuzione effettivo, fondato ed attuale in caso di rientro del richiedente in Costa d'Avorio, a causa del dell'appartenenza dello stesso al gruppo sociale dei minori orfani o abbandonati dalla famiglia e maltrattati.

Pertanto, alla luce di quanto sin qui dedotto, merita accoglimento la domanda di riconoscimento di *status* di rifugiato.

L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame di ogni ulteriore domanda formulata in via subordinata.

7. Non vi è luogo a provvedere in merito alle spese processuali, trovando applicazione il principio di diritto per cui *“qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002, a norma del quale la condanna alle*

¹² USDOS – US Department of State: 2020 Country Reports on Human Rights Practices: Côte d'Ivoire, 30 March 2021
<https://www.ecoi.net/en/document/2048151.html>

¹³ UNHCR, GUIDELINES ON INTERNATIONAL PROTECTION: Cessation of Refugee Status under Article 1C (5) and (6) of the 1951 Convention relating to the Status of Refugees (the “Ceased Circumstances” Clauses), para. 20, <https://www.unhcr.org/3e637a202.pdf>.

spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato” (Cassazione civile, sez. II, 29/10/2012, n. 18583; conforme Cassazione civile, sez. VI , 29/11/2018, n. 30876; negli stessi termini, da ultimo, Cass., Sez. I civile, 22/03/2023 , n. 8160).

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza:

- **accoglie** il ricorso in ordine alla domanda principale e **dichiara** che
(), nato in Costa D’Avorio in data ./2005, ha diritto allo
status di rifugiato;
- **nulla** sulle spese di lite.

Manda alla Cancelleria di notificare alla ricorrente la presente ordinanza e di darne comunicazione alla Commissione Territoriale nonché al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino.

Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 27.4.2026

Il Giudice estensore

Fabrizio Alessandria

Il Presidente

Alessandra Aragno